

E

Decreto federale sul limite di spesa per l'infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003–2006

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 1998² sulle Ferrovie federali svizzere;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 2003³,

decreta:

Art. 1

È accordato alla società anonima Ferrovie federali svizzere FFS un limite di spesa per il periodo 2003–2006 di 5721,5 milioni di franchi a titolo di indennità e investimenti per l'infrastruttura.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS **101**

² RS **742.31**

³ FF **2003** 4857